



COMUNE DI FALLO
Prov. Di Chieti

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI
LOCALI COMUNALI**

(Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 21.09.2022)

Indice

ART. 1	3
ART. 2	3
ART. 3	3
ART. 4	3
ART. 5	3
ART. 6	4
Art. 7	4
ART. 8	5
ART. 9	5
ART. 10	5
ART. 11	5
ART. 12	5
ART. 13	5

ART.1

I locali di proprietà comunale possono essere concessi in uso ad enti pubblici, associazioni, organizzazioni politiche e sindacati, cooperative, scuole, ecc.. ed a privati cittadini che ne facciano regolare richiesta per svolgervi conferenze, convegni, attività sportive e qualunque attività, non a scopo di lucro, che abbia carattere sociale, culturale e ricreativo secondo le norme previste nel presente regolamento.

ART. 2

L'uso dei locali comunali e delle attrezzature in essi contenuti per le manifestazioni di iniziativa del Comune è disciplinato dal Sindaco.

I privati, gli Enti o altre istituzioni che intendano usufruire dei locali e delle attrezzature devono rivolgere domanda al Sindaco. La richiesta dovrà essere compilata sull'apposito stampato fornito dall'Amministrazione Comunale e dovrà pervenire al Sindaco. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente Organizzatore o dal privato cittadino richiedente e dovrà indicare chiaramente gli elementi identificativi della richiesta (ad esempio il genere di manifestazione che si intende organizzare, il titolo della conferenza, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso, ecc..).

Nella domanda, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione del regolamento, accettandone ogni custodia a carico.

ART. 3

In caso di più richieste concomitanti, si terrà conto dell'ordine di presentazione delle richieste e del carattere delle manifestazioni.

Il richiedente con la domanda dichiara di assumersi totalmente e senza riserva alcuna la responsabilità della conservazione dei locali e delle attrezzature e si impegna a rifondere tutti i danni che agli immobili e alle attrezzature dovessero arrecarsi dal momento in cui ottiene la disponibilità dell'immobile fino alla riconsegna.

ART. 4

L'assegnazione dei locali è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico, sentito il Sindaco.

ART. 5

I soggetti diversi dagli Enti Pubblici e dalle associazioni che richiedano l'uso dei locali sono tenuti al pagamento anticipato del canone fissato, in € 50,00.

Per iniziative di durata superiore ad un giorno, l'istante è tenuto a pagare oltre il canone fisso di € 50,00 la somma aggiuntiva di € 5,00 ogni giorno d'uso.

A prescindere dal soggetto proponente, se le attività svolte nei locali in concessione sono offerte gratuitamente al pubblico non è dovuto alcun canone fisso né giornaliero, salvo una cauzione fissata a € 50,00 da versare al momento della consegna dei locali e che sarà restituita al concessionario una volta constatata l'assenza di danni e la buona tenuta dei locali concessi.

In caso di concessione a titolo gratuito, contestualmente alla domanda dovrà essere richiesto il patrocinio del Comune di Fallo.

Il richiedente è obbligato ad eseguire le necessarie pulizie dopo l'utilizzo dei locali.

Il mancato utilizzo della sala dopo il rilascio della concessione per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto alla restituzione del corrispettivo già versato.

ART. 6

Il soggetto richiedente e l'addetto Comunale effettueranno congiuntamente un sopralluogo presso il locale oggetto della richiesta e provvederanno a redigere un verbale in cui sarà indicato dettagliatamente lo stato di conservazione della sala e delle attrezzature elencando i guasti e le cose che eventualmente non funzionano.

Dopo aver sottoscritto il verbale di cui al comma precedente e pagata la tariffa, sarà consegnato il locale al richiedente. Il richiedente potrà ritirare le chiavi del locale esclusivamente nella giornata stessa per la quale ne ha richiesto l'uso o nell'ultimo giorno di apertura degli uffici comunali immediatamente precedente se esso è festivo.

Alla riconsegna del locale l'addetto Comunale ed il concessionario provvederanno a redigere un verbale di riconsegna finalizzato a constatare se i locali e le attrezzature siano stati danneggiati nell'uso.

Art. 7

La concessione può essere revocata fino a 24 ore prima dell'inizio della data di utilizzo per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale. In tal caso l'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta o di corrispondere qualsiasi risarcimento danni con esclusione del canone già versato. Parimenti la concessione viene revocata, senza diritto ad alcun rimborso nella ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di concessione. Tale ipotesi comporterà inoltre l'esclusione del richiedente dalla possibilità di ottenere locali per altre iniziative.

ART. 8

L'Amministrazione comunale e il personale incaricato sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si dovessero verificare nel corso della manifestazione in pregiudizio del Concessionario.

ART. 9

Il Concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà pertanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzata. Il Concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dallo svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

ART. 10

Per le finalità sociali e il servizio alla collettività, alle manifestazioni di carattere politico organizzate dai partiti politici e dalle forze sindacali, l'uso è gratuito.

Il richiedente deve allegare alla domanda di cui all'art.2 il programma della manifestazione.

ART. 11

I locali vengono concessi gratuitamente per lo svolgimento di manifestazioni ed attività patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12

La Giunta Comunale è delegata ad apportare le variazioni agli importi previsti nell'art.5.

La Giunta Comunale è altresì delegata a stabilire le condizioni per la concessione dei locali nel caso di richieste per iniziative concernenti cicli di manifestazioni di durata superiore ad un giorno che siano discontinue ma che si protraggono nel tempo.

ART. 13

Il presente regolamento entra in vigore, il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione o dalla data di immediata eseguibilità.